UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

Identificativo sistema n.

Rep. Contratti e convenzioni n. _____ Anno _____

Prot. N. _____ del _____

Tit. ___ Cl. ____ Fasc. _____

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE - **Università degli Studi dell'Insubria**
Con sede legale in via Ravasi, 2
CAP 21100 Comune Varese Provincia VA
Codice fiscale: 95039180120 Partita I.V.A.: 02481820120
Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato):
nato/a il a Provincia .

E

SOGGETTO OSPITANTE -
Con sede legale in .
CAP Comune Provincia
Codice Fiscale .
Rappresentata da (rappresentante legale o suo delegato): .
nato/a il a Provincia

PREMESSO CHE

1. Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia.
2. Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di

- tirocini extracurriculari ("formativi, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo")
- tirocini curriculari

su proposta dell'Università degli Studi dell'Insubria (soggetto Promotore).

ARTICOLO 2
Durata del tirocinio

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata definita nel Progetto Formativo Individuale potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari, la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i **tirocini extracurriculari**, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 1.1 Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità.
 1.2 L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
 1.3 L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

2. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione per lo svolgimento di un **tirocinio curriculare**, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 2.1 L'eventuale indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
 2.2 Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità, se prevista.
 2.3 L'indennità di partecipazione, se prevista, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.
3. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:
 a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
 b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
 c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8
Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno altresì atto che i dati di cui vengano a conoscenza nell'espletamento della presente Convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento (UE) 2016/679, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e protezione, anche dei dati particolari di cui all'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR), eventuali compromissioni dei dati o incidenti di sicurezza che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso alle attività oggetto della Convenzione dovranno essere tempestivamente comunicate tra le parti.

3. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente convenzionato e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

ARTICOLO 9
Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha durata di n. 5 (cinque) anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 10
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 11
REGISTRAZIONE E SPESE

1. La presente Convenzione è redatta in unico esemplare, che sarà detenuto dal soggetto promotore. L'imposta di bollo è assolta con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

(per l'Università degli Studi dell'Insubria)

()

Luogo e data _____

Firma _____

(per il soggetto ospitante)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

()

Luogo e data _____

Firma _____